Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 dicembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1960, n. 1518.

Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 3 maggio 1955, n. 427, a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca (F.A.R.P.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 427, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, a lire 100 milioni.

Art. 2.

Alla maggiore spesa, di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1519.

Costruzione di un centro di idrodinamica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, istituito con regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, quale risulta modificato dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, mutui fino all'ammontare di lire 5 miliardi, estinguibili in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da servire per la costruzione, l'arredamento e le installazioni di primo impianto di un centro di idrodinamica.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno somministrati di volta in volta su richiesta dell'Istituto mutuatario ed autorizzazione del Ministero della difesa, rilasciata sulla base dei piani di acquisto dei terreni e dei beni strumentali o degli stati di avanzamento dei lavori per l'esecuzione di opere o di impianti.

Art. 3.

Le opere inerenti alla costruzione di un nuovo centro di idrodinamica dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale sono considerate di pubblica utilità.

Art. 4.

Gli interessi maturati sulle somministrazioni eseguite prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione del mutuo.

L'ammortamento di ciascun mutuo, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio non oltre il secondo anno successivo a quello della parziale o integrale somministrazione della somma mutuata. L'onere relativo farà carico allo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, che vi provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti del medesimo stato di previsione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1520.

Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per provvedere, in linea straordinaria e sotto la diretta vigilanza della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie dell'Umbria, ai più urgenti lavori di consolidamento e di restauro per la stabilità e la conservazione del Duomo di Orvieto.

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà erogata a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto in due quote, in due anni consecutivi, di lire 25 milioni ciascuna, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 3.

Per consentire all'Opera del Duomo di Orvieto di provvedere in misura adeguata alle opere di manutenzione ordinaria e di conservazione del monumento, il contributo da corrispondersi annualmente dallo Stato alla medesima Opera è determinato in lire 6 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 4.

Alla copertura della spesa prevista dai precedenti articoli 1 e 3 verrà provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione, per corrispondenti importi, degli stanziamenti di cui rispettivamente ai capitoli n. 278 e n. 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 dicembre 1960, n. 1521.

Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dall'art. 1 della legge 1° maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1964, salvo quanto è disposto nell'articolo successivo.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

La data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell'art. 1 della legge 1° maggio 1955, n. 368, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1964.

Art. 2.

A decorrere dal 30 settembre 1961 cessa il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, aventi per oggetto:

a) immobili destinati ad abitazione considerati di lusso ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, nn. 1) e 2), od aventi una superficie coperta superiore ai metri quadrati 200, od aventi almeno quattro delle caratteristiche di cui al n. 4);

b) immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, esclusi i locali nei quali si eserciti dal conduttore una attività professionale, ovvero una attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero una attività commerciale organizzata col lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura della azienda, esclusi gli apprendisti, alla data del 30 giugno 1960.

Il locatore che intende valersi delle precedenti disposizioni deve darne preavviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui vuole conseguire la disponibilità dell'immobile.

Art. 3.

I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nelle misure e con le modalità di computo previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368, in relazione allo stato dell'immobile, alle condizioni delle parti e alla data della prima locazione.

I canoni dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili destinati ad uso diverso dalla abitazione, prorogati ai sensi della presente legge, sono aumentati per ciascun anno di proroga nella misura del 25 per cento, calcolata sul canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora le attività artigiane si svolgano in locali annessi agli ambienti di abitazione i quali non supe-

rano i due vani, gli aumenti dei canoni dei contratti di locazione seguono le misure previste dalla legge 1° maggio 1955, n. 368.

In ogni caso resta esclusa l'applicazione dei limiti massimi di aumento previsti dagli articoli 2, ultimo comma, 3, commi terzo e quarto, 4, commi quarto e quinto, della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, prorogato ai sensi dell'art. 7 della legge 1° maggio 1955, n. 368, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore un indennizzo pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone di locazione detratte, in ogni caso, le mensilità relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto ».

Art. 5.

Sono validi i patti in deroga alle norme del regime vincolistico stipulati successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per gli immobili soggetti alla proroga di cui alla presente legge, rimarranno invariati, agli effetti dell'imposta e delle sovraimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'esercizio in corso.

Art. 7.

Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, continuano ad osservarsi, in quanto compatibili, le norme della legge 1° maggio 1955, n. 368.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — SCELBA — TRABUCCHI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1522.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 38 è abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste: nella discussione orale in seduta di laurea di una dissertazione scritta di carattere scientifico o di compilazione sulle scienze matematiche, su tema scelto dal candidato, ed approvato dal professore della materia, depositato in segreteria, in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea, e di due tesine orali su tre scelte dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea.

L'art. 42 è abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste in: discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta di carattere scientifico o di compilazione sulle scienze matematiche e fisiche, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia, depositato in segreteria in duplice copia almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio dell'esame di laurea e di due tesine orali scelte dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea.

L'art. 46 è abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste in: discussione orale, in seduta di laurea di una dissertazione scritta a carattere scientifico o di compilazione sulle scienze fisiche, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia, depositato in segreteria in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio dello esame di laurea e di due tesine orali scelte dal candidato fra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea.

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

14) Strutturistica chimica;
15) Analisi chimica spettroscopica.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

12) Chimica teorica;
13) Analisi chimica spettroscopica;
14) Radiochimica;
15) Chimica fisica tecnica.

L'art. 51 è abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste in prove pratiche e nella discussione orale in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su tema approvato dall'insegnante della materia,

depositata in segreteria in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea, e di due tesi orali scelte dal candidato fra materie diverse da quella che forma oggetto della dissertazione scritta.

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

10) Biologia generale;
11) Fisiologia vegetale;
12) Genetica;
13) Scienza dell'alimentazione;
14) Petrografia;
15) Fisica terrestre;
16) Paleontologia umana e paletnologia;
17) Micropalentologia;
18) Geologia applicata;
19) Giacimenti minerari.

L'art. 53 è abrogato e sostituito dal seguente: Agli effetti dell'iscrizione e degli esami sono da considerarsi: le Istituzioni matematiche come propedeutiche rispetto alla Fisica e la Chimica generale e inorganica come propedeutica rispetto alla Chimica organica ed alla Mineralogia; la Chimica organica è propedeutica rispetto alla Chimica biologica ed alla Fisiologia generale.

I corsi di Fisica, Mineralogia, Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Geologia, Paleontologia, Anatomia comparata, Geografia e Chimica biologica comportano un corso annuale di esercitazioni di laboratorio e quelli di Botanica, Zoologia e Fisiologia generale un corso biennale.

L'art. 56 è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste:

a) in un colloquio di cultura generale e naturalistica;

b) nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico, originale, su una delle seguenti materie: Mineralogia, Geologia, Geografia, Botanica, Zoologia, Anatomia comparata, Fisiologia generale, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere depositata in segreteria in duplice copia, almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea;

c) nella esposizione e discussione di due tesi orali a scelta del candidato e di materia differente da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

10) Biologia generale;
11) Fisiologia vegetale;
12) Genetica;
13) Chimica delle fermentazioni.

E' soppresso l'insegnamento di « Entomologia agraria ».

L'art. 58 è abrogato e sostituito dal seguente:

Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi propedeutiche: la Chimica generale ed inorganica nei riguardi della Chimica organica, della Fisiologia generale e della Chimica biologica; le Istituzioni di matematiche nei riguardi della Fisica; la Chimica organica nei riguardi della Chimica biologica e della Fisiologia generale.

I corsi di Fisica, Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Anatomia comparata, Istologia ed embriologia, Igiene, Chimica biologica, comportano un corso annuale di esercitazioni di laboratorio e quelli di Botanica, Zoologia e Fisiologia generale un corso biennale.

L'art. 61 è abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste:

a) in un colloquio di cultura generale biologica;

b) nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta, sperimentale di carattere critico originale, su una delle seguenti materie: Botanica, Zoologia, Anatomia comparata, Fisiologia generale, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere depositata in segreteria in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea;

c) nella esposizione e discussione di due temi orali a scelta del candidato e di materie differenti da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Dopo l'art. 64 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 65. — Il professore titolare della cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato al Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ai termini dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 75. — L'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool è sostituito dal seguente:

1) Anatomia e fisiologia della bietola;
2) Agronomia della bietola;
3) Metodologia sperimentale agraria;
4) Chimica agraria;
5) Chimica degli zuccheri;
6) Principi e metodi di misure chimico-fisiche in zuccherificio (con esercitazioni);
7) Controllo e bilancio della lavorazione (con esercitazioni);
8) Tecnologia ed impianti industriali saccariferi;
9) Teoria e pratica della diffusione;
10) Teoria e pratica della depurazione dei sughi;
11) Teoria e pratica della concentrazione ed economia del vapore;
12) Teoria e pratica della cottura dei sughi;
13) Raffinazione degli zuccheri;
14) Teoria e pratica della distillazione;
15) Chimica delle fermentazioni;
16) Microbiologia industriale;

Dopo l'art. 94, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali.

Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali

Art. 95. — Il corso della Scuola della durata di tre anni è tenuto presso la clinica delle malattie nervose e mentali.

Possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci per ogni anno.

Art. 96. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:

Fondamentali:

1) Clinica delle malattie nervose e mentali (triennale);

2) Anatomia ed istologia normale del sistema nervoso;
3) Semeiotica neurologica e tecniche complementari;
4) Semeiotica psichiatrica e tecniche complementari.

Complementari:
1) Psicologia clinica.

2° *anno*:

Fondamentali:
1) Clinica delle malattie nervose e mentali (triennale);
2) Anatomia patologica del sistema nervoso;
3) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
4) Neuroendocrinologia e sistema nervoso vegetativo.

Complementari:
1) Neuroradiologia;
2) Neuro otorinolaringologia;
3) Neuro oftalmologia;
4) Elettroencefalo ed elettromiografia.

3° *anno*:

Fondamentali:
1) Clinica delle malattie nervose e mentali (triennale);
2) Profilassi e terapia delle malattie nervose e mentali.

Complementari:
1) Neurochirurgia;
2) Neuropsichiatria infantile;
3) Sociologia e criminologia;
4) Medicina legale neurologica.

Art. 97. — Gli iscritti alla Scuola di specializzazione sono tenuti a frequentare ed a prestare servizio nella clinica.

Non potranno accedere ai corsi superiori gli iscritti che non avranno superato gli esami dei corsi fondamentali.

Art. 98. — Per gli insegnamenti complementari si procederà ad un colloquio alla fine di ogni corso. Il colloquio dovrà precedere gli esami dei corsi fondamentali del rispettivo anno.

Per il corso di clinica delle malattie nervose e mentali al termine del 1° e 2° anno il candidato sosterrà un colloquio con prova pratica. Al terzo anno dovrà sostenere l'esame relativo.

Art. 99. — Alla fine del corso il candidato dovrà presentare e discutere una tesi scritta e dimostrare un sufficiente grado di cultura nell'ambito delle materie insegnate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960, n. 1523.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, con sede in Roma.

N. 1523. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, con sede in Roma, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1524.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale femminile « Caterina da Siena » di Milano.

N. 1524. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale femminile « Caterina da Siena » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1525.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia, con il titolo di Cristo Re, della Vicaria curata autonoma della B.M.V. dell'Olio, in località Blufi del comune di Petralia Soprana (Palermo).

N. 1525. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cefalù in data 28 novembre 1957, integrato con dichiarazione del 7 aprile 1959, relativo alla elevazione in parrocchia, con il titolo di Cristo Re, la Vicaria curata autonoma della B. M. V. dell'Olio, in località Blufi del comune di Petralia Soprana (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1526.

Riconoscimento, agli effetti civili, della sistemazione della dotazione beneficiaria della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in frazione Aciplatani del comune di Acireale (Catania).

N. 1526. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 9 maggio 1960, relativo alla sistemazione della dotazione beneficiaria della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in frazione Aciplatani del comune di Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1960. -
Approvazione del regolamento organico del personale impiegatizio dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

Visto l'art. 25 della predetta legge 6 maggio 1940, n. 500, il quale dispone che il regolamento organico per il personale necessario al funzionamento dell'Ente autonomo del porto di Napoli, deve essere approvato dal Ministro per la marina mercantile e da quello per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1941, che approva il regolamento organico del personale impiegatizio dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1948, che reca modifiche ai regolamenti dei personali impiegatizio ed operaio dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di adeguare le norme del predetto regolamento del personale impiegatizio alle disposizioni intervenute nei confronti degli impiegati civili dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di conformare l'assetto dei ruoli organici del suddetto Ente alle attuali esigenze funzionali di esso;

Decreta:

E' approvato il regolamento organico del personale impiegatizio dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito da n. 89 articoli e dalla annessa tabella degli organici e degli stipendi, nel testo allegato al presente decreto.

Roma, addì 7 novembre 1960

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Ente autonomo del porto di Napoli

TITOLO I

DEL PERSONALE

Art. 1.

Personale

Il personale impiegatizio dell'Ente autonomo del porto di Napoli è costituito da:
personale di ruolo;
personale incaricato.

TITOLO II

PERSONALE DI RUOLO

Capo I

CARRIERE - CONCORSI - NOMINA

Art. 2.

Carriere - Organici

Le carriere del personale impiegatizio di ruolo sono costituite come segue:
carriera direttiva amministrativa;
carriera direttiva tecnica;
carriera di concetto di ragioneria;
carriera di concetto tecnica;
carriera esecutiva amministrativa;
carriera esecutiva tecnica;
carriera esecutiva degli addetti ai servizi di vigilanza portuale;
carriera ausiliaria di ufficio;
carriera ausiliaria della Stazione marittima;
carriera ausiliaria dei sorveglianti di banchina (ruolo ad esaurimento).

La dotazione organica e le relative qualifiche sono stabilite dalla tabella annessa al presente regolamento, firmata dal Ministro per la marina mercantile e dal Ministro per il tesoro.

Devono essere lasciati vacanti i posti le cui funzioni siano esercitate da personale statale messo a disposizione dell'Ente.

Art. 3.

Concorsi

L'assunzione del personale è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna carriera, mediante concorsi pubblici per esami.

Il concorso per l'assunzione nella carriera del personale ausiliario, è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Il concorso per l'assunzione nella carriera esecutiva degli addetti ai servizi di vigilanza portuale è per titoli e per esami.

Costituiscono titoli da valutarsi dalla Commissione esaminatrice del concorso, di cui al precedente comma:

1) il periodo di effettivo servizio prestato come sottufficiale di carriera nella Marina militare « Categoria portuali »;
2) il periodo di attività svolta in servizi portuali.

Art. 4.

Requisiti generali per l'assunzione

Per l'assunzione in servizio presso l'Ente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti.

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo le elevazioni consentite, per questo ultimo limite, dalle disposizioni di legge che vigono in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano, all'atto della domanda di ammissione, la qualifica di impiegati di ruolo dello Stato o dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego.

L'Ente ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Titoli di studio per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi, oltre ai requisiti generali stabiliti dal precedente art. 4, occorre il possesso:

del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, oppure in scienze economiche-marittime, per i posti della carriera direttiva amministrativa;

del diploma di laurea in ingegneria, per i posti della carriera direttiva tecnica;

del diploma di abilitazione tecnica commerciale, per i posti della carriera di concetto di ragioneria;

del diploma di abilitazione tecnica di perito industriale o di geometra, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Comitato direttivo, per i posti della carriera di concetto tecnica;

del diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado, per i posti delle carriere esecutive, amministrativa e degli addetti ai servizi di vigilanza portuale;

del diploma di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale, per i posti della carriera esecutiva tecnica;

della licenza elementare, per i posti delle carriere del personale ausiliario.

Art. 6.

Bandi ed espletamento dei concorsi

I singoli concorsi di cui al precedente art. 3 sono indetti con provvedimento del presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo.

Per l'espletamento dei concorsi, per il numero delle prove e le materie di esame, nonchè per le riserve di posti, si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

I risultati dei concorsi sono sottoposti all'approvazione del Comitato direttivo.

Art. 7.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con provvedimento del presidente.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 8.

Periodo di prova

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il servizio di prova, con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente previo parere favorevole del Comitato direttivo, fondato anche sulle relazioni dei dirigenti dei servizi ai quali l'impiegato stesso è stato applicato. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con deliberazione motivata. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Per l'impiegato nominato in ruolo, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 9.

Promessa solenne e giuramento

L'impiegato, prima di assumere servizio di prova, deve prestare, nei modi e secondo la formula stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, solenne promessa di diligenza, segretezza o fedeltà ai propri doveri.

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina in ruolo deve, all'atto di assumere servizio, prestare giuramento nei modi e secondo la formula stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

Il personale presta la promessa solenne e il giuramento davanti al presidente. Occorre la presenza di due testimoni. Della promessa e del giuramento deve essere redatto verbale, da conservare nel fascicolo personale dell'impiegato.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne e il giuramento, comporta la decadenza dall'impiego.

Capo II

GERARCHIA - ANZIANITÀ - STATO MATRICOLARE

Art. 10.

Gerarchia ed anzianità

La gerarchia fra gli impiegati appartenenti a diverse carriere è determinata come segue: carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale ausiliario. Nell'ambito della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del provvedimento di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parità di tutte le date, dall'età, salvi in ogni caso i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Art. 11.

Funzioni di altra qualifica

Nessun impiegato può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di una qualifica diversa. Ove trattisi di funzioni annesse a qualifica superiore a quella rivestita dall'impiegato, l'esercizio di essa non costituisce titolo a maggiorazione di assegni o a progressione di carriera.

Art. 12.

Ruolo di anzianità

L'Ente deve compilare, non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il ruolo di anzianità del proprio personale, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno medesimo.

Entro il 30 aprile successivo, il ruolo deve essere portato a conoscenza del personale, mediante apposito ordine di servizio; e, nel termine di trenta giorni dalla data del predetto ordine, l'impiegato può produrre ricorso al Comitato direttivo per ottenere la rettifica della sua posizione di ruolo o di anzianità.

Art. 13.

Inoltro comunicazioni e istanze per via gerarchica

Qualsiasi comunicazione o istanza del personale agli Organi dell'Ente deve essere inoltrata per via gerarchica.

Le comunicazioni o istanze che pervenissero direttamente sono respinte.

Tuttavia, il personale può consegnare al proprio superiore gerarchico pieghi suggellati, diretti al presidente esclusivamente per questioni personali non estranee al rapporto d'impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati di ufficio, senza indugio.

Art. 14.

Stato matricolare

Per ciascun impiegato è tenuto, presso l'Ufficio del personale, uno stato matricolare, nel quale sono indicati: le generalità, il servizio militare prestato e, con le rispettive decorrenze, decorrenze, l'assunzione in servizio, le promozioni, le assegnazioni di stipendio e relativi aumenti, gli estremi del trattamento previdenziale, lo stato di famiglia e sue variazioni, i rapporti informativi, gli encomi, i congedi straordinari, le aspettative, le sanzioni disciplinari e gli altri elementi che concernono lo stato individuale di servizio.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni, all'ufficio da cui dipende, tutte le variazioni che intervengono nel suo stato di famiglia e nell'indirizzo della sua abitazione, delle quali può essere invitato a produrre documentazione.

Capo III

RAPPORTI INFORMATIVI - PROMOZIONI

Art. 15.

Rapporto informativo e giudizio complessivo

Per ogni impiegato deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo, che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

All'impiegato al quale sia stata inflitta, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Art. 16.

Rapporto informativo per il personale delle carriere direttive

Per il personale delle carriere direttive, il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura, qualità morali e di carattere, preparazione e capacità professionale, natura specifica delle attribuzioni; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento;

capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Deve essere tenuto conto, altresì, della eventuale attività scientifica e di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità dell'impiegato.

Art. 17.
Rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto

Per il rapporto informativo del personale delle carriere di concetto, si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal primo comma del precedente art. 16, in relazione alle diverse funzioni svolte e relative responsabilità.

Art. 18.
Rapporto informativo per il personale delle carriere esecutive

Per il personale delle carriere esecutive, il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.

Art. 19.
Rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie

Per il personale delle carriere ausiliarie, il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori servizio.

Art. 20.
Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi - Conferma

Per la compilazione dei rapporti informativi e per gli effetti che essi comportano, valgono, in quanto applicabili, le norme che vigono in materia per i dipendenti civili dello Stato.

I rapporti informativi sono compilati dal direttore generale per i dirigenti dei servizi e dai dirigenti dei servizi per il personale da essi dipendente.

I rapporti informativi devono essere confermati dal presidente se redatti dal direttore generale e da questo ultimo se redatti dai dirigenti dei servizi.

Gli organi competenti a confermare i rapporti informativi possono apportarvi, con apposita motivazione, le modifiche che ravvisino necessarie.

Art. 21.
Comunicazione del giudizio complessivo

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato, che vi appone la data di comunicazione e la firma.

Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al Comitato direttivo, il quale, sentita la Commissione per il personale, di cui al successivo art. 22 e l'organo che ha confermato il rapporto informativo, formula il giudizio definitivo.

Art. 22.
Commissione per il personale

Una apposita Commissione per il personale, nominata dal presidente dell'Ente e composta dal direttore generale, che la presiede, dal direttore di divisione con funzione di coordinatore dei servizi amministrativi o, in mancanza, dal direttore di divisione più anziano, dai dirigenti dei servizi tecnico e di ragioneria e da un rappresentante del personale designato dagli altri membri della Commissione all'inizio di ogni biennio, ha il compito di esprimere il parere sui provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dal presente regolamento, nonchè in quegli altri per i quali il presidente ravvisi di richiederlo.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

Le riunioni della Commissione sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 23.
Promozioni

I posti disponibili nelle qualifiche superiori all'iniziale, di ciascuna carriera, sono conferiti con deliberazione del Comitato direttivo, previo parere della Commissione per il personale di cui al precedente art. 22, ai dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire della medesima carriera, con l'osservanza, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, delle norme che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono vigenti in materia di promozione degli impiegati civili dello Stato, di carriera e qualifica corrispondenti.

Il presidente su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, può conferire le funzioni di coordinamento di più servizi amministrativi ad un direttore di Divisione della carriera direttiva amministrativa, col almeno tre anni di anzianità nella qualifica, attribuendogli un assegno di direzione, pensionabile, commisurato a dieci aumenti periodici nella qualifica.

Il beneficio di cui al precedente comma è attribuito, dopo tre anni di anzianità nella qualifica, sia all'ingegnere capo della carriera direttiva tecnica sia al ragioniere principale della carriera di concetto di ragioneria, dirigente il servizio di ragioneria dell'Ente.

Le promozioni ad ingegnere principale, ad ingegnere superiore e ad ingegnere capo della carriera direttiva tecnica si conseguono dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Capo IV
ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Art. 24.
Orario d'ufficio

L'orario d'ufficio è stabilito in conformità a quello in vigore per l'Amministrazione statale.

Quando le esigenze dell'Ente lo richiedono, l'impiegato è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che non ne sia esonerato per giustificati motivi.

Per i giorni festivi, oltre le domeniche, e per quelli nei quali l'orario è limitato, sono osservate le indicazioni del calendario seguito dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 25.
Lavoro straordinario e riposo compensativo

Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dal direttore generale, in base a direttive all'uopo stabilite dal presidente dell'Ente e nei limiti della spesa annualmente fissata nel bilancio preventivo.

Per il numero delle ore ed il relativo compenso si osservano i limiti e le condizioni stabilite dalle disposizioni che vigono, al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Non è considerato lavoro straordinario quello prestato in giorno festivo, quando l'impiegato abbia fruito nella settimana di riposo compensativo.

Capo V
ASPETTATIVA - CONGEDO

Art. 26.
Assenze per malattie o infortunio

L'assenza per malattia o infortunio, salvo i casi di comprovata impossibilità, deve essere dall'impiegato immediatamente comunicata all'Ente.

Qualora l'assenza sia causata da infortunio per colpa di terzi, l'impiegato ha l'obbligo di rendere edotto l'Ente di tale circostanza.

Art. 27.
Collocamento in aspettativa

L'impiegato, con provvedimento del presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto su domanda dell'impiegato Può essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermità; in tal caso l'impiegato può richiedere di fruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. In nessun caso può disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Art. 28.

Aspettativa per servizio militare

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; durante tale aspettativa compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di cessazione dal servizio.

Art. 29.

Aspettativa per infermità

L'aspettativa per infermità, a domanda o d'ufficio, è disposta quando sia accertata, in base ad un giudizio di un medico scelto dall'Ente, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

L'Ente può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi, ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di cessazione dal servizio.

Qualora l'infermità, motivo di aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Sono inoltre a carico dell'Ente le spese di cura comprese quelle per ricovero in istituto sanitari e per protesi, nonchè un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Art. 30.

Aspettativa per motivi di famiglia

L'Ente, per ragioni di servizio, da enunciare nel provvedimento, può respingere la domanda di aspettativa per motivi di famiglia, o ritardarne l'accoglimento oppure ridurne la durata chiesta dall'impiegato.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa non è utile ai fini della anzianità ed ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo di anzianità il posto che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa.

Art. 31.

Cumulo di aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal precedente art. 30, quando fra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal precedente art. 29, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata di più periodi di aspettativa per motivi di famiglia e per infermità, non può superare complessivamente due anni e mezzo di un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità il presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, può consentire all'impiegato che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Art. 32.

Dispensa dal servizio per infermità al termine dell'aspettativa

Scaduti i periodi massimi previsti dai precedenti articoli 29 e 31 per l'aspettativa per infermità, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio, è dispensato.

Si applicano alla dispensa le norme di cui ai successivi articoli 65, terzo comma, e 70.

Art. 33.

Posizione disciplinare del personale in aspettativa

Il personale in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite dal presente regolamento per il personale in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Art. 34.

Congedo annuale

Al personale, in servizio da almeno un anno è concesso, con provvedimento del direttore generale, un congedo ordinario annuale retribuito, di trenta giorni. Oltre al congedo ordinario possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami, o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di due mesi.

I periodi di congedo devono essere regolati in relazione alle esigenze del servizio e possono, se queste lo richiedono, essere frazionati in periodi di durata più breve.

Per esigenze di servizio il personale può essere richiamato dal congedo prima della scadenza di questo, salvo il diritto a completare la durata del congedo medesimo entro il primo semestre dell'anno successivo.

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario, spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per i servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Art. 35.

Congedo straordinario per richiamo alle armi

L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo e comunque per non oltre due mesi.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'Amministrazione militare.

I periodi di congedo straordinario sono inoltre utili a tutti gli altri effetti.

Art. 36.

Congedo per gravidanza e puerperio

Al personale femminile, in caso di gravidanza e di puerperio, si applicano le disposizioni che vigono in materia per i dipendenti dello Stato.

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO DI ATTIVITÀ

Art. 37.

Stipendi ed aggiunta di famiglia

Il personale nominato di ruolo ha diritto allo stipendio stabilito — per la qualifica a cui appartiene il posto organico ricoperto da ciascun impiegato — dalla tabella annessa al presente regolamento.

Ha diritto altresì agli assegni per carichi di famiglia, nella misura e alle condizioni stabilite dalle disposizioni che vigono, al medesimo titolo, per il personale civile dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli stipendi, previa deduzione delle ritenute di legge, e le altre competenze sono corrisposti mensilmente e posticipatamente.

Al personale compete, inoltre, l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, nei limiti e con le norme e le condizioni all'uopo stabiliti da tale articolo e dall'art. 16 della legge medesima, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 185.

Art. 38.

Aumenti periodici biennali

Le misure degli stipendi di cui alla tabella allegata al presente regolamento si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche indicate nella tabella medesima.

Tali stipendi sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato, in ragione del 2,50 % della misura iniziale di essi per ogni biennio di effettivo servizio reso, senza demerito, nella stessa qualifica cui appartiene l'impiegato.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello stabilito inizialmente per la nuova qualifica sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Gli aumenti periodici di stipendio possono essere anticipati di un anno rispetto al periodo prescritto per conseguirli, con provvedimento del presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, sentito il parere della Commissione del personale di cui al precedente art. 22, agli impiegati qualificati ottimo, che, per particolari iniziative o per eccezionali attività, documentate da dettagliato rapporto informativo, del proprio dirigente, se ne siano resi particolarmente meritevoli. L'impiegato può fruire nella qualifica rivestita una sola volta del beneficio di cui sopra; il numero degli impiegati ai quali può essere attribuito il predetto beneficio non puo superare il 20 % di coloro che rivestono la stessa qualifica.

Art. 39.

Tredicesima mensilità

Al personale è concessa una tredicesima mensilità, nei limiti ed alle condizioni stabilite con le norme che vigono al medesimo titolo, per i dipendenti civili dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Capo VII

RESIDENZA - MISSIONI

Art. 40.

Obbligo di residenza

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dove esercita il suo ufficio.

Egli può essere, per rilevanti, comprovate ragioni, autorizzato, con provvedimento del presidente, a risiedere in luogo vicino a quello dove esercita le funzioni, sempre che ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei suoi doveri.

Art. 41.

Missioni

Il presidente può, in caso di particolari e comprovate esigenze di servizio di carattere contingente, disporre l'invio di personale in temporanea missione fuori della sede del proprio ufficio.

Art. 42.

Trattamento di missione

Al personale inviato in missione compete il trattamento stabilito dalle disposizioni che vigono in materia per i dipendenti civili dello Stato di pari carriera e qualifica e nei limiti ed alle condizioni fissati dalle disposizioni medesime.

Capo VIII

DOVERI DEL PERSONALE

Art. 43.

Obblighi

Al personale incombe l'obbligo:

di adempiere alle proprie funzioni con diligenza, zelo e fedeltà;

di osservare l'orario di ufficio;

di usare urbanità e correttezza con i colleghi di ogni qualifica e la necessaria subordinazione con i superiori;

di usare un contegno corretto nei confronti del pubblico;

di mantenere buona condotta morale e civile;

di comunicare la composizione della famiglia con l'indicazione della propria abitazione, nonchè le eventuali variazioni;

di dichiarare i vincoli di parentela e di affinità entro il quarto grado e quello matrimoniale esistente o che venga a contrarre con altro dipendente dell'Ente;

di mantenere nel modo più assoluto il segreto di ufficio e di non dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative, o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Ente o per terzi;

di avere la massima cura di tutto quanto appartiene all'Ente.

Art. 44.

Esecuzione di ordini

L'impiegato deve eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dal superiore gerarchico.

Quando nell'esercizio delle sue funzioni l'impiegato rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, deve riferire per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere le difficoltà o l'inconveniente.

L'impiegato al quale venga impartito un ordine che egli ritenga illegittimo, deve farne rimostranza al superiore che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Art. 45.

Incompatibilità - Diffida

Con la qualifica d'impiegato dell'Ente, è incompatibile qualunque altro impiego, o l'esercizio di qualunque professione, commercio ed industria.

E' pure incompatibile ogni occupazione ed attività che, a giudizio del presidente dell'Ente non sia riconosciuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio o che il presidente stesso non creda di consentire.

L'impiegato che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi, viene diffidato dal presidente a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida di cessare dalla situazione di incompatibilità non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con le modalità di cui al terzo comma del successivo art. 65.

Art. 46.

Responsabilità - Risarcimento danni

L'impiegato è tenuto a risarcire i danni derivanti all'Ente da violazione di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salvo la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.

L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, cagioni per dolo o colpa grave un danno a terzi derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi stessi, è personalmente obbligato a risarcirlo; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale dell'impiegato sussiste, tanto se la violazione del diritto dei terzi sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella emissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato.

Capo IX
SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 47.
Sanzioni

Al personale che violi gli obblighi d'ufficio, o comunque non adempia ai propri doveri, sono applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la riduzione dello stipendio;

c) la sospensione dalla qualifica;

d) la destituzione.

Il personale in prova è sottoposto alle stesse sanzioni disciplinari previste dal precedente comma, in quanto applicabili.

Art. 48.
Censura

La censura è una dichiarazione scritta e motivata di biasimo, ed è inflitta per lievi trasgressioni.

Art. 49.
Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico di stipendio, a decorrere dalla data in cui si matura il primo aumento successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta per grave negligenza in servizio; irregolarità nella trattazione degli affari; contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; comportamento non conforme al decoro delle funzioni; violazioni del segreto di ufficio; semprechè le infrazioni non presentino carattere di particolare gravità.

Art. 50.
Sospensione temporanea dalla qualifica

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dal precedente art. 49, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per denigrazione dell'Ente e dei superiori;

c) per uso dell'impiego per fini personali;

d) violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio.

La sanzione è comminata altresì nel caso di tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

L'impiegato al quale sia stata inflitta la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, non può fruire dell'aumento di stipendio e non può essere promosso se non siano trascorsi due anni dalla data dell'infrazione.

Il periodo di ritardo di cui al precedente comma, è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica sia stata superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio, deve essere dedotto dal computo dell'anzianità.

Art. 51.
Sospensione cautelare a tempo indeterminato

Quando la gravità dei fatti lo esiga il presidente dell'Ente, sentito il Comitato direttivo, può disporre la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia iniziato o esaurito il procedimento disciplinare.

L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto o a procedimento penale, può essere sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio con provvedimento del presidente, sentito il Comitato direttivo; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura e, in tal caso, si prescinde dal parere del Comitato direttivo.

Art. 52.
Revoca della sospensione cautelare - Procedimento disciplinare

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in pendeza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salvo deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora sia iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti entro centottanta giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o comunque non oltre quaranta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'Ente la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può essere iniziato.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.

Art. 53.
Sospensione per condanna a pena detentiva

L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.

Art. 54.
Revoca della sospensione per assoluzione

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto.

Art. 55.
Assegno alimentare

All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 56.
Destituzione

La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza di senso dell'onore e del senso morale, nonchè per quelli che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;

b) per grave abuso di autorità e di fiducia;

c) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Ente, ad Enti pubblici od a privati;

d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute a deposito o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio;

f) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per incitamento alla insubordinazione;

g) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) del precedente art. 50.

Art. 57.

Destituzione di diritto

L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV, titolo I, libro II, del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 del Codice penale, e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici oppure l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Al personale destituito dall'impiego ai sensi del presente articolo, non compete il trattamento di quiescenza, previsto dai successivi articoli 71 e seguenti.

Art. 58.

Recidiva

All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare, dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave dopo quella prevista per l'infrazione stessa.

Art. 59.

Annullamento degli effetti della sanzione disciplinare

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di «ottimo», possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere altresì modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato dal presidente dell'Ente, previa deliberazione del Comitato direttivo.

Art. 60.

Riammissione in servizio per assoluzione

Qualora, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato destituito ai sensi dell'art. 57 sia assolto con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, l'impiegato stesso ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio; dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima qualifica e la medesima anzianità che aveva all'atto della destituzione anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 61.

Procedimento per la censura

La sanzione disciplinare di cui alla lettera a) del precedente art. 47 è inflitta mediante provvedimento del direttore generale il quale contesta l'addebito per iscritto, assegnando all'impiegato un termine non maggiore di dieci giorni per svolgere per iscritto le proprie giustificazioni.

La sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa all'ufficio del personale assieme alla contestazione ed alla giustificazione.

Art. 62.

Ricorso

Contro il provvedimento disciplinare di censura, è ammesso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione all'interessato, ricorso al presidente dell'Ente.

Art. 63.

Procedimento per le altre sanzioni disciplinari

Per le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c) e d), del precedente art. 47 il direttore generale, venuto a conoscenza dei fatti e compiuti gli opportuni accertamenti, contesta immediatamente gli addebiti all'incolpato, il quale ha dieci giorni di tempo per produrre le sue deduzioni.

L'incartamento viene inviato al presidente il quale lo comunica al Comitato direttivo, unitamente al parere della Commissione del personale, di cui al precedente art. 22.

Il presidente darà notizia all'incolpato almeno dieci giorni prima dalla data in cui il Comitato direttivo provvederà alla relativa deliberazione.

L'incolpato ha diritto di essere sentito di persona.

Il Comitato direttivo deciderà mediante deliberazione motivata.

Il presidente dell'Ente adotta i relativi provvedimenti.

Art. 64.

Riapertura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio, quando emergono nuovi fatti o prove tali da far presumere la colpa dell'impiegato in caso di avvenuto proscioglimento o comunque una colpa maggiore.

Il procedimento disciplinare può essere anche riaperto se l'impiegato o gli aventi causa, adducono nuovi fatti o prove tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal presidente dell'Ente su relazione del direttore generale.

Capo X

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

Art. 65.

Cause determinanti la cessazione

Il rapporto d'impiego del personale di ruolo, perfezionatosi col superamento del periodo di prova, oltre che nel caso di destituzione, cessa:

1) per compimento del sessantacinquesimo anno di età;
2) per dimissioni volontarie;
3) per decadenza;
4) per dispensa.

E' in facoltà dell'Ente di collocare a riposo il personale che abbia compiuto il quarantesimo anno di servizio prima del sessantacinquesimo anno di età.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente dell'Ente, previa motivata deliberazione del Comitato direttivo, adottata dopo aver sentito la Commissione per il personale di cui al precedente art. 22, salvo il caso di cessazione del rapporto d'impiego per raggiungimento del limite di età.

Salvo quanto stabilito per il caso di destituzione dall'articolo 57, ultimo comma, resta fermo, in ogni altro caso, il diritto al trattamento di quiescenza di cui ai successivi articoli 71 e seguenti.

Art. 66.

Indennità di trasferimento

Al personale la cui cessazione del rapporto di impiego sia stata determinata dal raggiungimento dei limiti di età o di servizio fissati dal precedente art. 65, competono le indennità di trasferimento, nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato di corrispondente qualifica, per recarsi dalla sede dell'Ente a quella ove intende stabilire la propria residenza, osservandosi all'uopo le disposizioni vigenti per detti impiegati.

Art. 67.

Dimissioni

L'impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio previo parere del Comitato direttivo o quando sia in corso provvedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

Agli effetti del comma precedente, s'intende che sia in corso procedimento disciplinare, anche se al momento della presentazione delle dimissioni abbia avuto luogo la sospensione cautelare, non ancora seguita dalla contestazione degli addebiti, oppure se la sospensione cautelare sia stata disposta in attesa della definizione del procedimento penale a carico dell'impiegato.

Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni e, in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.

Art. 68.

Decadenza

L'impiegato incorre nella decadenza, oltre che nel caso contemplato dal precedente art. 45, qualora:

a) perda la cittadinanza italiana o vi rinunci;

b) accetti, senza esserne stato autorizzato, una missione od un impiego da uno Stato estero;

c) non assuma o non riassuma, senza giustificato motivo, servizio entro il prefisso termine o si assenti dall'ufficio per oltre quindici giorni senza giustificato motivo;

d) abbia conseguito il posto producendo documenti falsi o non validi.

Art. 69.

Dispensa dal servizio

La dispensa dal servizio è disposta, oltre che nel caso di cui al precedente art. 32, a seguito di riduzione di organico.

Inoltre, è dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, nonchè quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

E' considerato di insifficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore a « buono ».

Art. 70.

Procedura per la dispensa

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal Comitato direttivo.

La dispensa è disposta con le modalità di cui al terzo comma del precedente art. 65.

Art. 71.

Trattamento di previdenza o di quiescenza

Il personale è iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Al personale di ruolo è inoltre attribuito, a carito di apposito fondo di bilancio dell'Ente, un trattamento di quiescenza pari ad una mensilità, per ogni anno intero di servizio prestato, del solo stipendio spettante al 31 dicembre di ogni anno, esclusa qualsiasi altra competenza.

L'Ente provvede ad accantonare il trattamento di quiescenza in un conto individuale, intestato a ciascun avente diritto.

Al 31 dicembre di ogni anno viene calcolato sull'importo risultante al conto individuale l'interesse del 6 % ed accreditato sul conto stesso.

Se all'atto della cessazione dal servizio l'importo della liquidazione del conto individuale risulta inferiore all'importo di tante mensilità del solo stipendio spettante a quel momento, aumentato del 40 % ma esclusa qualsiasi altra competenza, quanti sono gli anni di servizio, l'Ente corrisponde la differenza.

Il trattamento di quiescenza costituito a favore del personale di ruolo in base al presente articolo tiene luogo delle indennità di anzianità e di preavviso.

Art. 72.

Anzianità di servizio

Ai fini del computo del trattamento di quiescenza di cui al precedente articolo, l'anzianità di servizio è aumentata, in caso di decesso, del 50 % e non oltre un massimo di dieci anni.

L'anzianità di servizio è altresì aumentata di dieci anni in caso di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente oppure per soppressione o riduzione di posti o di servizi.

Comunque, l'anzianità massima valutabile, non può superare i quaranta anni.

Art. 73.

Devoluzione del trattamento di quiescenza nel caso di morte del dipendente in servizio

Nel caso di morte del dipendente in servizio il trattamento di quiescenza di cui ai precedenti articoli 71 e 72 ed ai successivi articoli 84 e 87, compete al coniuge, ai figli e altri eredi legittimi e testamentari entro il terzo grado di parentela, osservate per l'ordine e il concorso degli aventi diritto le norme del Codice civile in materia di successione.

TITOLO III

PERSONALE INCARICATO

Art. 74.

Conferimento di incarichi temporanei

Per l'adempimento di comprovate esigenze eccezionali e transitorie comportanti prestazioni speciali cui non si renda possibile corrispondere mediante il personale di ruolo, possono essere conferiti, previa motivata deliberazione del Comitato direttivo dell'Ente e con provvedimento del presidente dell'Ente medesimo, incarichi temporanei a persone estranee particolarmente specializzate nella materia inerente alle predette esigenze. Gli incarichi previsti dal presente articolo devono essere contenuti entro i limiti della spesa che all'uopo risulti stabilita nel bilancio preventivo dell'Ente.

Art. 75.

Compensi per incarichi 87

Al personale di cui al precedente art. 74, è attribuito un compenso, determinato proporzionalmente alla durata dell'incarico, entro i limiti dell'importo netto dello stipendio iniziale stabilito dall'annessa tabella per la carriera e qualifica che comporta prestazioni parificabili a quelle inerenti all'incarico conferito.

Qualora la particolare rilevanza della entità e della importanza specifica delle prestazioni connesse all'incarico, comporti la attribuzione di compensi eccedenti i limiti stabiliti dal precedente comma, tali compensi devono essere determinati mediante apposite deliberazioni adottate dal Comitato direttivo dell'Ente e da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 76.

Inquadramento nelle carriere

Nella prima attuazione del presente regolamento, e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il personale di ruolo in servizio, a tale data, presso l'Ente, è inquadrato nelle carriere stabilite con l'annessa tabella, su parere della Commissione di cui al successivo art. 78, e secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 77.

Assegnazione delle qualifiche

L'inquadramento di cui al precedente art. 76 è effettuato mediante assegnazione alla carriera ed alla qualifica corrispondente alla posizione gerarchica organicamente rivestita dal personale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il collocamento in ciascuna qualifica è effettuato secondo l'ordine di ruolo acquisito nella predetta posizione e con l'anzianità di servizio in tale posizione organicamente maturata.

Il personale conserva altresì, per i fini per cui è consentita la valutazione, l'anzianità di servizio di ruolo della quale risulti organicamente provvisto.

Gli impiegati appartenenti al grado 11° del ruolo amministrativo di gruppo *A* del vigente regolamento dell'Ente sono inquadrati nella qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa.

Gli impiegati appartenenti al grado 10° del predetto ruolo conservano nella qualifica di consigliere di 3ª classe anche l'anzianità di servizio maturata nel grado inferiore del ruolo medesimo.

Salvo quanto stabilito dal quarto comma del presente articolo è esclusa qualsiasi attribuzione di posizione gerarchicamente ed economicamente più vantaggiosa di quella rivestita dal personale all'atto dell'inquadramento.

Art. 78.

Commissione per l'inquadramento

La Commissione di cui al precedente art. 76 è costituita dai seguenti cinque membri:

il presidente dell'Ente o persona da lui designata, che la presiede;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un componente del Comitato direttivo, designato dal Comitato stesso;

il direttore generale dell'Ente.

Art. 79.

Provvedimento di inquadramento

L'inquadramento di cui al precedente art. 76 è disposto mediante provvedimento del presidente dell'Ente, previa conforme deliberazione del Comitato direttivo.

Art. 80.

Concorsi interni

Nella prima attuazione del presente regolamento, e non oltre un anno dalla entrata in vigore di esso, i posti annessi alle qualifiche iniziali di ciascuna carriera che, dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 76 e le eventuali promozioni secondo le disposizioni all'uopo contenute nel regolamento medesimo, risultino disponibili, possono essere ricoperti mediante concorsi per titoli da espletare tra il personale che trovasi, alla predetta data, da oltre due anni in servizio presso l'Ente, con costanza di rapporto d'impiego, sia in possesso del titolo di studio, nonchè dei requisiti — eccetto quello del limite massimo di età che, peraltro, comprensivo delle elevazioni disposte per legge non deve superare gli anni 45, per il personale non di ruolo — stabiliti dal presente regolamento per accedere alla carriera cui appartengono i posti da conferire, ed altresì abbia esercitato per eguale periodo funzioni parificabili, e comunque non inferiori, a quelle proprie delle predette carriere.

Ai concorsi di cui al precedente comma concernenti il conferimento di posti annessi alle qualifiche iniziali delle carriere esecutive ed ausiliarie, può partecipare anche il personale che, alla data di approvazione del presente regolamento eserciti stabilmente e lodevolmente da almeno un quadriennio funzioni parificabili, e comunque non inferiori, a quelle proprie delle carriere alle quali appartengono i posti da conferire, ed abbia i requisiti di cui al comma medesimo.

I concorsi sono indetti al presidente dell'Ente, ed allo espletamento di essi provvede la medesima Commissione di cui al precedente art. 78.

I provvedimenti di nomina dei vincitori del predetti concorsi sono adottati dal presidente dell'Ente, previa conforme deliberazione del Comitato direttivo.

Art. 81.

Concorso per ingegnere capo

Nella prima attuazione del presente regolamento, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore di esso, il posto di ingegnere capo della carriera direttiva tecnica è conferito mediante pubblico concorso per titoli ed esami da espletare tra coloro i quali, oltre ad essere in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti di carattere generale di cui ai precedenti articoli 4 e 5 — eccetto quello del limite massimo di età, che è fissato in anni 45, comprensivo, ove ricorrano, delle elevazioni di legge, salvo quanto disposto dal secondo comma, punto 2), del precedente art. 4 — abbiano una anzianità di laurea di almeno dieci anni, congiunta, per eguale periodo, o ad attività professionale od a servizio prestato con funzioni direttive presso Amministrazioni statali o parastatali e dimostrino particolare competenza nella materia inerente alle funzioni annesse al posto da conferire.

Art. 82.

Esenzione dal periodo di prova

Il personale nominato di ruolo, in esito ai concorsi di cui al precedente art. 80, è esonerato dal prestare servizio di prova.

Il personale, per il quale è operativa la disposizione di cui al precedente comma, è nominato con riserva di anzianità rispetto a quello sottoposto a periodo di prova che lo precede nella graduatoria del medesimo concorso.

Art. 83.

Trattamento economico

Qualora il trattamento economico organicamente attribuito al personale dell'Ente, in attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive disposizioni, per stipendio ed altri assegni pari o corrispondenti a quelli conglobati nello stipendio statale, risulti più vantaggioso di quello annesso alla qualifica conseguita in esito ai concorsi di cui al precedente art. 80, l'eccedenza è conservata a titolo di assegno « ad personam », riassorbibile con i successivi aumenti di competenza a qualsiasi titolo.

Art. 84.

Trattamento di quiescenza per anzianità pregressa

Per il periodo di servizio prestato fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è attribuito al personale di ruolo in servizio il trattamento di quiescenza di cui al secondo comma del precedente art. 71, calcolato sulla base del solo stipendio spettante al 31 dicembre stesso, esclusa qualsiasi altra competenza.

Art. 85.

Applicabilità del trattamento di quiescenza

Le disposizioni degli articoli 71, 72, 73 e 84 del presente regolamento si applicano anche, se più favorevoli, al personale già cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 1956, a favore del quale il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base dello stipendio in vigore alla data di cessazione dal servizio e della anzianità di servizio maturata alla data stessa.

Le somme già corrisposte a tale titolo saranno imputate al trattamento di quiescenza liquidato a norma del precedente comma.

Art. 86.

Vacanza obbligatoria

Nella carriera esecutiva degli addetti ai servizi di vigilanza portuale devono essere lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli coperti nella carriera ausiliaria, ad esaurimento, dei sorveglianti di banchina.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 87.

Benemerenze belliche

Al personale dell'Ente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni che vigono per i dipendenti civili dello Stato, in materia di benemerenze belliche. Per ogni campagna di guerra riconosciuta, l'Ente liquida al personale, all'atto della cessazione del sercizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente art. 71, una mensilità dell'ultimo stipendio spettante.

Art. 88.

Norma di rinvio

Per tutto ciò non esplicitamente stabilito nel presente regolamento in materia di stato giuridico si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che vigono al medesimo titolo per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 89.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto di approvazione.

Visto, *il Ministro per la marina mercantile*
JERVOLINO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

Tabella organica e degli stipendi

Coefficienti	Stipendi annui lordi	CARRIERE E QUALIFICHE dello Stato	CARRIERE E QUALIFICHE dell'Ente	Numero dei posti
		Carriera direttiva amministrativa		
500	1.500.000	Direttore di Divisione	Direttore di Divisione	3
402	1.206.000	Direttore di Sezione	Direttore di Sezione	6
325	975.000	Consigliere di 1ª classe	Consigliere di 1ª classe	
271	813.000	Consigliere di 2ª classe	Consigliere di 2ª classe	12
229	687.000	Consigliere di 3ª classe	Consigliere di 3ª classe	
				21
		Carriera direttiva tecnica		
500	1.500.000	Ingegnere capo	Ingegnere capo	1
402	1.206.000	Ingegnere superiore	Ingegnere superiore	
325	975.000	Ingegnere principale	Ingegnere principale	1
271	813.000	Ingegnere	Ingegnere	
				2
		Carriera di concetto di ragioneria		
402	1.206.000	Ragioniere principale	Ragioniere principale	2
325	975.000	Primo ragioniere	Primo ragioniere	3
271	813.000	Ragioniere	Ragioniere	3
229	687.000	Ragioniere aggiunto	Ragioniere aggiunto	4
202	606.000	Vice ragioniere	Vice ragioniere	
				12
		Carriera di concetto tecnica		
402	1.206.000	Perito principale	Capo tecnico principale	1
325	975.000	Primo perito	Primo capo tecnico	1
271	813.000	Perito	Capo tecnico	2
229	687.000	Perito aggiunto	Capo tecnico aggiunto	3
202	606.000	Vice perito	Aiuto capo tecnico aggiunto	
				7
		Carriera esecutiva amministrativa		
271	813.000	Archivista capo	Archivista capo	1
229	687.000	Primo archivista	Primo archivista	2
202	606.000	Archivista	Archivista	5
180	540.000	Applicato	Applicato	9
157	471.000	Applicato aggiunto	Applicato aggiunto	
				17
		Carriera esecutiva tecnica		
271	813.000	Assistente capo	Assistente capo	1
229	687.000	Assistente principale	Primo assistente tecnico	1
202	606.000	Primo assistente	Assistente tecnico	2
180	540.000	Assistente	Assistente tecnico aggiunto	3
157	471.000	Assistente aggiunto	Aiuto assistente tecnico	
				7
		Carriera esecutiva degli addetti ai servizi di vigilanza portuale		
271	813.000	Assistente capo	Capo sorvegliante portuale	1
229	687.000	Assistente principale	Primo sorvegliante portuale	3
202	606.000	Primo assistente	Sorvegliante portuale	4
180	540.000	Assistente	Sorvegliante portuale aggiunto	6
157	471.000	Assistente aggiunto	Aiuto sorvegliante portuale	
				14

Coefficienti	Stipendi annui lordi	CARRIERE E QUALIFICHE dello Stato	CARRIERE E QUALIFICHE dell' Ente	Numero dei posti
		Carriera ausiliaria di ufficio		
173	519.000	Commesso	Commesso	1
159	477.000	Usciere capo	Usciere capo	2
151	453.000	Usciere	Usciere	8
142	426.000	Inserviente	Inserviente	
				11
		Carriera ausiliaria della Stazione marittima		
173	519.000	Commesso	Capo guardasala	1
159	477.000	Usciere capo	Sottocapo guardasala	2
151	453.000	Usciere	Guardasala	5
142	426.000	Inserviente	Allievo guardasala	
				8
		Carriera ausiliaria dei sorveglianti di banchina (ad esaurimento)		
173	519.000	Commesso	Capo sorvegliante	1
159	477.000	Usciere capo	Sottocapo sorvegliante	2
151	453.000	Usciere	Sorvegliante	—
142	426.000	Inserviente	Allievo sorvegliante	
				3

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

Visto, *il Ministro per la marina mercantile*
JERVOLINO

(7901)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1960.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione dei collegamenti telefonici in ponte radio: Roma-Napoli e Napoli Foggia interessanti i territori dei comuni di Roma, Rocca di Papa, Velletri, Veroli, Alatri, Roccamonfina, Marzano, Bonea, Bucciano, Moiano, Airola, Tocco Caudio, Napoli, Panni e Foggia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dall'ufficio ponti radio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi all'installazione del collegamento in ponte radio fra Roma-Napoli e Napoli-Foggia;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenute altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nella 154ª adunanza del 29 luglio 1960;

Sentito il parere espresso dal Consiglio d'amministrazione nella 769ª adunanza del 9 novembre 1960;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio:

Roma-Napoli e Napoli-Foggia interessanti i territori dei comuni di Roma, Rocca di Papa, Velletri, Veroli, Alatri, Roccamonfina, Marzano, Bonea, Bucciano, Moiano, Airola, Tocco Caudio, Napoli, Panni e Foggia.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù o ad imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

(7989)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1960.

Aggregazione dell'Ente per la protezione degli animali alla Cassa unica per gli assegni familiari - settore commercio, professioni ed arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Vista l'istanza avanzata dall'Ente nazionale per la protezione degli animali tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari per il personale dipendente;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale per la protezione degli animali è aggregato alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore commercio, professioni ed arti, ai fini della corresponsione degli assegni stessi al personale dipendente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7984)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1960.

Nomina del segretario generale del Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (C.N.E.N.).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 7 della legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per la energia nucleare;

Sentito il Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della menzionata legge e sentita altresì la Commissione direttiva di cui all'art. 6 della stessa legge;

Decreta:

Il prof. ing. Felice Ippolito è nominato segretario generale del Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (C.N.E.N.) per la durata di quattro anni.

Il trattamento economico spettante al prof. Felice Ippolito sarà stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

(7948)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1960.

Nomina del liquidatore della Società « Nuclit » - Nucleare italiana, società per azioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Ritenuto che con atto 20 novembre 1957 per notar Staderini di Roma venne costituita, tra il sen. prof. ingegnere Basilio Focaccia, presidente del Comitato nazionale per le ricerche nucleari nella detta qualità, ed il prof. ing. Felice Ippolito, segretario generale del Comitato nazionale per le ricerche nucleari nella detta qualità, la Società « Nuclit » - Nucleare italiana, società per azioni, e che l'intero pacchetto azionario risulta intestato al Comitato nazionale per le ricerche nucleari per azioni n. 4999 e n. 1 al prof. Felice Ippolito, segretario generale dello stesso Comitato;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 16, primo capoverso, della legge 11 agosto 1960, n. 933, le società per azioni costituite dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari debbono essere messe in liquidazione con decreto del Ministro per l'industria e il commercio;

Visti gli articoli 2448 e seguenti del Codice civile;

Decreta:

La Società « Nuclit » - Nucleare italiana, società per azioni, è posta in liquidazione.

Il prof. ing. Felice Ippolito è nominato liquidatore della Società predetta con l'incarico di compiere tutte le operazioni necessarie alla detta messa in liquidazione, al trasferimento delle attività al Comitato nazionale per l'energia nucleare e di provvedere a tutti gli altri adempimenti prescritti dalla legge per la procedura di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

(7947)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1960.

Nomina del liquidatore della Società per azioni « Immobiliare Ispra ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Ritenuto che con atto 31 luglio 1956 per notar Schiavo di Milano venne costituita la Società per azioni « Immobiliare Ispra » e che l'intero pacchetto azionario della detta Società appartiene al Comitato nazionale per le ricerche nucleari;

Ritenuto che per l'art. 16, primo capoverso, della legge 11 agosto 1960, n. 933, le società per azioni costituite dal Comitato nazionale per le ricerche nucleari debbono essere messe in liquidazione con decreto del Ministro per l'industria e commercio;

Visti gli articoli 2448 e seguenti del Codice civile;

Decreta:

La Società per azioni « Immobiliare Ispra » è posta in liquidazione.

Il rag. Ernesto Citterio è nominato liquidatore della Società predetta ed è incaricato di compiere tutte le operazioni necessarie alla detta messa in liquidazione, al trasferimento delle attività al Comitato nazionale per l'energia nucleare e di provvedere a tutti gli altri adempimenti prescritti dalla legge per la procedura di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

(7949)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale n. 5913/3817 in data 3 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 336, è stata determinata in via definitiva in L. 2.387.236 (lire duemilionitrecentottantasettemiladuecentotrentasei), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Rocca di Neto (Catanzaro), della superficie di ettari 61.04.60 nei confronti della ditta CAPUTI Antonio fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale in data 12 agosto 1951, n. 885, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.040.579 (lire unmilionequarantamilacinquecentosettantanove).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 3.425.000 (tremilioniquattrocentoventicinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 136 del 10 giugno 1959 e n. 158 del 6 luglio 1959.

(7845)

Opera per la valorizzazione della Sila
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto ministeriale n. 6128/4032 in data 3 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 330, è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 2.830.468,40 (lire duemilioniottocentotrentamilaquattrocentosessantotto e cent. 40), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria), nei confronti della ditta CARAFA Gennaro fu Vincenzo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto presidenziale in data 18 dicembre 1952, n. 3248 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 967.240 (lire novecentosessantasettemiladuecentoquaranta).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 3.795.000, (lire tremilionisettecentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal compentente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 180 del 23 luglio 1960.

Con decreto ministeriale n. 6127/4031 in data 3 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 329, è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 4.920.525,10 (lire quattromilioninovecentoventimilacinquecentoventicinque e cent. 10), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Caulonia (Reggio Calabria), nei confronti della ditta CARAFA Gennaro fu Vincenzo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto presidenziale in data 18 dicembre 1952, n. 3247 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.681.561 (lire unmilioneseicentottantunomilacinquecentosessantuno).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 6.600.000 (lire seimilioniseicentomila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal compentente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 180 del 23 luglio 1960.

(7846)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1960, n. 6167/4071, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 335, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 12 settembre 1960, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 24 settembre 1960, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1028, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta ARTURI Raffaele fu Francesco, di terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 1.762.499 (lire unmilionesettecentosessantaduemilaquattrocentonovantanove) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto presidenziale 23 marzo 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 150 del 5 luglio 1954.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.760.000 (lire unmilionesettecentosessantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1960, n. 6107/4011, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 332, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data

2 agosto 1960, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 30 agosto 1960, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 889, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 2), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta BERLINGIERI Maria fu Pietro, maritata ZINZI, di terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 944.640, (lire novecentoquarantaquattromilaseicentoquaranta) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5569/3473, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 6 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 940.000 (lire novecentoquarantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1960, n. 6108/4012, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 333, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 2 agosto 1960, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 e n. 261 del 30 agosto 1960 e 24 ottobre 1960, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1432, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 2), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta FERAUDO Gabriella e Adelaide fu Francesco, di terreni siti in agro del comune di Acri (Cosenza), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 157.145 (lire centocinquantasettemilacentoquarantacinque) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5581/3485, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 6 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 155.000 (lire centocinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della 21 marzo 1953, n. 224.

(7844)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 290

Corso dei cambi del 20 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,67	620,70	620,66	620,65	620,60	620,68	620,655	620,70	620,68	620,65
$ Can.	634 —	633 —	633,50	633,125	633,05	634,02	633,05	634,25	634,15	634 —
Fr. Sv.	144,22	144,17	144,165	144,1575	144,15	144,19	144,17	144,17	144,18	144,17
Kr. D.	90,10	90,09	90,10	90,105	90,15	90,09	90,095	90,10	90,09	90,10
Kr. N.	87,04	87,04	87,06	87,06	87,10	87,04	87,05	87,05	87,04	87,05
Kr. Sv.	120,05	120,02	120,10	120,12	120 —	120,05	120,10	120,05	120,06	120,04
Fol.	164,64	164,63	164,65	164,645	164,60	164,64	164,65	164,60	164,65	164,65
Fr. B.	12,50	12,502	12,5050	12,50375	12,5025	12,50	12,502	12,45	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,50	126,50	126,50	126,50	126,50	126,54	126,48	126,55	126,53	126,45
Lst.	1742,24	1742,10	1742,50	1742,30	1742,10	1742,20	1742,125	1742,30	1742,15	1742 —
Dm. occ.	148,81	148,81	148,82	148,81	148,79	148,82	148,8125	148,82	148,82	148,81
Scell. Austr.	23,88	23,88	22,88	23,88	23,85	23,88	23,875	23,87	23,88	23,88

Media dei titoli del 20 dicembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,625
Id. 3,50 % 1902	75,30
Id. 5 % 1935	108,95
Redimibile 3,50 % 1934	95,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,775
Id. 5 % 1936	100,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,652
1 Dollaro canadese	633,087
1 Franco svizzero	144,164
1 Corona danese	90,10
1 Corona norvegese	87,055
1 Corona svedese	120,11
1 Fiorino olandese	164,639
1 Franco belga	12,503
1 Franco nuovo (N.F.)	126,49
1 Lira sterlina	1742,212
1 Marco germanico	148,811
1 Scellino austriaco	23,877

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Modena colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1960, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Modena colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Cavezzo, Carpi, Medolla, Modena Forese, Novi di Modena, Frassionoro (sezioni *A* e *B*), Guiglia, Lama Mocogno, Manaro sul Panaro, Montecreto (sezione *A*), Montefiorino (sezione *A*), Montese (sezioni *B*, *D*, *F*), Pavullo nel Frignano (sezioni *A*, *B*, *D*, *G*), Polinago (sezioni *A* e *B*), San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero (sezione *A*), Serramazzoni (sezioni *A*, *B*, *C*, *D*), Soliera, Zocca (sezioni *A* e *D*).

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

(7993)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio (Terni), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 3 dicembre 1960 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio (Terni), in liquidazione coatta, il sig. Mario Scelba è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(7996)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio dei comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea.

LA GIUNTA REGIONALE

NELL'ADUNANZA DEL 6 DICEMBRE 1960 (IN SEDE TUTORIA)

Sulla relazione scritta del Presidente (allegata agli atti) in merito alla proposta di scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio dei comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea;

Considerato che l'art. 166 primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, prevede lo scioglimento delle Amministrazioni consorziali per gravi motivi di ordine pubblico o per la persistente violazione di obblighi imposti per legge e ritenendo che entrambi questi estremi ricorrono nel caso dell'attuale Amministrazione del Consorzio dei comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea;

Considerato che il Presidente della Amministrazione consorziale stessa, geom. Martino Puppi, è stato con decreto in data 13 settembre 1960 del Procuratore della Repubblica rinviato al giudizio del Tribunale di Aosta insieme ad altri, quali imputati: « del reato di cui agli articoli 110, 319 del Codice penale e capoverso n. 1 stesso articolo Codice penale, per avere il Danna, nella sua qualità di sindaco del comune di Champorcher, il Baudin, il Bruna Ottavio, il Gontier Giuseppe, il Gontier Pietro, il Brun Giovanni, il Vassoney Vincenzo, il Gontier Rinaldo, il Savin Assessori e Consiglieri comunali di maggioranza, concordato con Puppi Martino, Consigliere di minoranza, la sua conferma a delegato del Comune nel Consiglio del Consorzio del bacino imbrifero della Dora Baltea, impegnandosi il Puppi, in cambio, a non esercitare alcuna opposizione in seno al Consiglio comunale e favorire, nell'erogazione dei fondi, il comune di Champorcher. Il Mus, per avere svolto opera di persuasione ed intermediazione nella conclusione dell'accordo di cui sopra. Accertato in Champorcher il diciassette gennaio 1957;

Ritenuto che siffatta grave imputazione si riferisce specificamente ai presupposti in base ai quali è poi avvenuta la nomina del Puppi a presidente del predetto Consorzio ed alla illecita condotta che lo stesso Puppi avrebbe dovuto tenere per ricambiare gli amministratori del comune di Champorcher: onde non potrebbe essere più evidente nei confronti del presidente Puppi la sussistenza dei gravi motivi di ordine pubblico richiesti dal citato art. 166 del predetto testo unico della legge comunale e provinciale;

Considerato che i motivi stessi sono venuti a riflettersi per altro sull'intera Amministrazione del predetto Consorzio, la quale, benchè il *pactum sceleris* intercorso fra il Puppi e l'Amministrazione comunale di Champorcher fosse stato reso di pubblico dominio fin dal sette settembre 1959 con la sua pubblicazione in copia fotostatica sul settimanale locale « Il Lavoro - Le Travail », non sentì il dovere nè di denunziare il fatto all'autorità giudiziaria (così che la denunzia dovette essere presentata dal Presidente della Giunta), nè quanto meno di informare in via amministrativa l'autorità tutoria;

Ritenuto che il presidente Puppi ha continuato a partecipare, anche dopo la sua sospensione dalla carica, alle sedute di Commissioni di studio del Consorzio, non dimostrando, evidentemente, nè resipiscenza nè disagio; cosicchè anche gli amministratori del Consorzio hanno dimostrato di non sentire la incompatibilità della di lui presenza in tali Commissioni;

Considerato che, con deliberazione del Consiglio direttivo del Consorzio in data 26 ottobre 1960, il Puppi è stato nominato collaudatore dei lavori della strada di allacciamento dell'abitato Cretaz, in comune di Pontey, e che il Puppi, quando era ancora in carica, ha, per l'appalto e l'esecuzione di questi lavori, firmato il contratto, gli stati di avanzamento, i mandati di pagamento e la perizia suppletiva per nuovi e maggiori lavori eseguiti;

Ritenuto che, pertanto, l'intera Amministrazione consorziale ha peccato di inerzia e di supina acquiescenza verso il suo presidente Puppi, malgrado la gravità dei fatti delittuosi allo stesso addebitabili e la loro incidenza sulla stessa nomina e condotta amministrativa del presidente del Consorzio: denunziando così uno stato di disfunzione amministrativa e morale tale da imporre lo scioglimento della intera Amministrazione consorziale e non soltanto la sospensione del solo presidente, già disposta in via d'urgenza dal Presidente della Giunta;

Considerato

che, mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Fanfani, ha recisamente riaffermato, nel suo discorso programmatico del 3 agosto 1960, la necessità « della più scrupolosa correttezza amministrativa » annunciando la volontà del Governo di « non lasciare intentato ogni sforzo per soddisfare l'opinione pubblica giustamente allarmata dal malcostume e dalla corruzione », si è dovuto invece purtroppo constatare negli amministratori del predetto Consorzio una assoluta insensibilità davanti a quella che dovrebbe essere, per un pubblico amministratore, la massima violazione dell'ordine pubblico, e cioè un grave delitto contro la pubblica Amministrazione;

che, inoltre, l'Amministrazione del predetto Consorzio è incorsa nella illegittimità prevista dalla seconda ipotesi dell'art. 166 del citato testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto, richiamata all'osservanza di obblighi e di norme di legge, ha persistito nella loro violazione;

che dalla relazione scritta del Presidente della Giunta risulta che l'Amministrazione consorziale è stata ripetutamente, ma inutilmente, richiamata all'osservanza di precise norme di legge, ad esempio all'osservanza: degli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, sulla approvazione, direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; degli articoli 193 e 219 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e degli articoli 318 e 324 del testo unico legge comunale e provinciale del 1934, per quanto concerne la contabilità e l'approvazione e il finanziamento delle spese per i lavori di pubblica utilità;

che, infatti, nonostante ripetuti e continuati richiami a non fare eseguire nuovi o maggiori lavori senza le preventive deliberazioni di approvazione e di finanziamento delle relative spese, l'Amministrazione consorziale ha, ad esempio, fatto eseguire nuovi e maggiori lavori, in aggiunta ai lavori già approvati e appaltati per L. 8.360.000, per un ulteriore importo di spesa di L. 16.350.000 per la costruzione della strada di allacciamento delle frazioni Champsavinal-Plataz e Dialley,

in comune di Doues, senza preventivamente deliberare l'approvazione e il finanziamento della citata rilevante maggiore spesa;

che, inoltre, benchè richiamata, ad esempio, con note 23 giugno 1960 e 20 settembre 1960 dell'Amministrazione regionale, a riesaminare la propria deliberazione in data 23 marzo 1960, relativa alla liquidazione delle indennità di espropriazione di terreni occupati per la costruzione della strada di Montjoux, in comune di Gignod, e così a disporre per una revisione, perequazione della stima dei terreni occupati, l'Amministrazione consorziale non ha fornito risposta e ha liquidato agli interessati le menzionate indennità sperequate, pur non essendo ancora la menzionata deliberazione del 23 marzo 1960 stata approvata dalla Giunta regionale per i motivi suddetti;

che, benchè diffidata dall'Ufficio del genio civile di Aosta, in data 14 agosto 1959, a non porre in esercizio l'impianto elettrico del comune di Champorcher, di cui al progetto approvato con deliberazione del Consiglio direttivo in data 30 aprile 1958 (iniziato senza preoccuparsi di chiedere al Ministero competente, tramite l'Ufficio del genio civile di Aosta, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso), l'Amministrazione consorziale ha ugualmente provveduto a mettere in esercizio il menzionato impianto prima del suo collaudo e nonostante il richiamo e la mancanza di un regolare decreto di autorizzazione;

che, in considerazione dell'allarme che nella pubblica opinione deriva dalla continuazione di una Amministrazione che ha dimostrato siffatta insensibilità e persistenza nel violare i richiami dell'autorità di controllo — anche in relazione alla imminente scadenza delle Amministrazioni comunali cui spetta di nominare i delegati dell'Assemblea del consorzio — è necessario sciogliere l'attuale Amministrazione consorziale in attesa della prossima rinnovazione dei Consigli comunali;

che il suddetto sostanziale complesso di motivi, di ordine pubblico e di persistente violazione di obblighi e di norme di legge — determinante una situazione antigiuridica pregiudizievole degli interessi del predetto Consorzio e dei Comuni consorziati impone lo scioglimento della Amministrazione del Consorzio dei comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 29 ottobre 1955, n. 328;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale nell'adunanza del 2 dicembre 1960 e considerato che, in tale adunanza, lo stesso gruppo dei Consiglieri regionali di minoranza ha proposto, in via subordinata, la nomina di una Commissione di inchiesta sulla attività della predetta Amministrazione consorziale;

Visto l'art. 166 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 43, capoverso dello Statuto speciale della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Ad unanimità di voti favorevoli (sette), espressi a scrutinio segreto (presenti e votanti: (sette);

Decide:

1. — L'Amministrazione del Consorzio dei comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta in data 29 ottobre 1955, n. 328, è sciolta in data odierna per i motivi di cui in premessa;

2. — Il sig. ing. Luboz Graziano, residente a Morgex, è nominato, dalla data odierna, commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del predetto Consorzio per il periodo di mesi sei, in attesa dell'insediamento della nuova Assemblea consorziale in seguito alle prossime elezioni per la rinnovazione dei Consigli comunali, i quali provvederanno, subito dopo l'elezione del sindaco e della Giunta, alla elevazione del proprio rappresentante presso l'assemblea del Consorzio medesimo;

3. — Al predetto commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti alla assemblea e al Consiglio direttivo del Consorzio suddetto;

4. — Il predetto commissario straordinario è incaricato della esecuzione della presente decisione.

Aosta, addì 6 dicembre 1960

Il Presidente della Giunta
relatore: MARCOZ

Il Segretario

(7935)

Scioglimento del Consiglio comunale di Champorcher

LA GIUNTA REGIONALE

NELL'ADUNANZA DEL 6 DICEMBRE 1960 (IN SEDE TUTORIA)

Sulla relazione scritta del Presidente (allegata agli atti) in merito alla proposta di scioglimento dell'Amministrazione del comune di Champorcher;

Considerato che, con provvedimento del Procuratore della Repubblica in data 13 settembre 1960, sono stati rinviati a giudizio avanti il Tribunale penale di Aosta gli Assessori e Consiglieri comunali del comune di Champorcher: Puppi Martino, Danna Grato, Baudin Vincenzo, Brun Giovanni, Gonthier Giuseppe, Gonthier Pietro, Vassoney Vincenzo, Bruna Ottavio, Gonthier Rinaldo, Savin Severino e don Mus Efisio, parroco, « quali imputati del reato di cui agli articoli 110, 319 Codice penale e capoverso n. 1 stesso articolo Codice penale, per avere il Danna, nella sua qualità di sindaco del comune di Champorcher, il Baudin, il Bruna Ottavio, il Gonthier Giuseppe, il Gonthier Pietro, il Brun Giovanni, il Vassoney Vincenzo, il Gonthier Rinaldo, il Savin (Assessori e Consiglieri di maggioranza) concordato con Puppi Martino (Consigliere di minoranza) la sua conferma a delegato del Comune nel Consiglio del Consorzio dei comuni valdostani del bacino imbrifero della Dora Baltea, impegnandosi il Puppi, in cambio, a non esercitare alcuna opposizione in seno al Consiglio comunale e a favorire nell'erogazione dei fondi il comune di Champorcher, il Mus, per aver svolto opera di persuasione e di intermediazione nella conclusione dell'accordo di cui sopra. Accertato in Champorcher il 17 gennaio 1957;

che, con la incriminazione per un grave reato quale quello della corruzione della maggioranza degli amministratori del comune di Champorcher (tenendo conto delle dimissioni del Vassoney Vincenzo — poi deceduto — e delle dimissioni del consigliere Ottobon Francesco, gli imputati sono ora in numero di 8 su 13 consiglieri comunali in carica), pare non vi possa essere dubbio che la Amministrazione comunale di Champorcher si trova nella impossibilità morale, giuridica e politica di continuare ad esercitare le sue funzioni, la quale impossibilità discende da quel turbamento di ordine pubblico — nella sua accezione lata — che si verifica allorchè gli amministratori di un Comune sono in grande maggioranza incriminati di un reato infamante contro la pubblica Amministrazione;

Ritenuto che i sopraesposti fatti e motivi — determinanti una situazione di turbamento della pubblica opinione e dell'ordine pubblico, nella sua accezione lata, pregiudizievole degli interessi del Comune — impongono lo scioglimento dell'Amministrazione del comune di Champorcher, in attesa della prossima rinnovazione dei Consigli comunali;

Visto l'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, in relazione all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 e all'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Visto l'art. 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Considerato che il Consiglio regionale, nell'adunanza del 2 dicembre 1960, ha espresso parere favorevole sullo scioglimento dell'Amministrazione del comune di Champorcher, per i motivi di cui in premessa;

Ad unanimità di voti favorevoli (sette), espressi con votazione a scrutinio segreto (presenti e votanti: (sette);

Decide:

1. — Il Consiglio comunale di Champorcher è sciolto dalla data di oggi;

2. — Il sig. Gontier Mario, funzionario dell'Amministrazione regionale, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Champorcher per il periodo di mesi tre;

3. — Al predetto commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale;

4. — Il commissario straordinario è incaricato della esecuzione della presente decisione.

Aosta, addì 6 dicembre 1960

Il Presidente della Giunta
relatore: MARCOZ

Il Segretario

(7936)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rende noto che, a modifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 novembre 1960, le prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione spermentale per i combustibili, in Milano), indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1959, avranno luogo in Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: il 26 gennaio 1961, alle ore 8, presso il Ministero dell'industria e del commercio, in via Molise, 2;

seconda prova scritta: il 27 gennaio 1961, alle ore 8, presso il Ministero dell'industria e del commercio, in via Molise, 2;

prova pratica: il 28 gennaio 1961, alle ore 8, presso l'Istituto di chimica industriale ed applicata dell'Università di Roma, in via delle Sette Sale n. 11.

(8005)

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3, rende noto che le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1959, avranno luogo, in Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: il 24 gennaio 1961, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria e del commercio in via Molise, n. 2;

seconda prova scritta: il 25 gennaio 1961, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria e del commercio, in via Molise, n. 2.

(8006)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte e grafica del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Le prove scritte e grafica del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 22 aprile 1960, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 12, 13, 14, 16 e 17 gennaio 1961 con inizio alle ore 8.

(8007)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 100846 del 10 marzo 1960, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1959;

Visto il verbale in data 26 ottobre 1960, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee;

Accertata la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nome		Punti	
1.	Ferrari Norma	punti	67,733	su 100
2.	Berti Rosa	»	66,495	»
3.	Luminasi Gianna	»	66,447	»
4.	Dal Prà Adelina	»	65,539	»
5.	Ugolini Antonietta	»	64,617	»
6.	Montigiani Dirge	»	64,491	»
7.	Vecchi Carla	»	63,966	»
8.	Sala Emilia	»	63,809	»
9.	Zagato Fernanda	»	62,921	»
10.	Borgna Clara	»	62,677	»
11.	Visioli Adele	»	62,583	»
12.	Rossi Onorina	»	62,111	»
13.	Galli Licia	»	62,096	»
14.	Ugolini Iole	»	61,338	»
15.	Ghizzi Elisabetta	»	61,109	»
16.	Giri Nella	»	61,036	»
17	Spoletto Elda Maria	»	60,436	»
18.	Boraso Ottorina	»	60,358	»
19.	Angelini Fernanda	»	60,332	»
20.	Guizzardi Favilla	»	60,312	»
21.	Garò Amalia Bice	»	60,068	»
22.	Pizzamiglio Rosetta	»	60,057	»
23.	Favalli Almerina	»	59,811	»
24.	De Bortoli Bernardina	»	59,746	»
25.	Trentini Franca	»	59,262	»
26.	Milani Rosa	»	58,616	»
27.	Nestori Camilla	»	58,517	»
28.	Romagnoli Fausta	»	58,453	»
29.	Righi Flora	»	58,308	»
30.	Mirandola Maria	»	58,241	»
31.	Andreoli Natalina	»	58,172	»
32.	Di Giovanni Lucia	»	58,171	»
33.	Begossi Anna Maria	»	57,984	»
34.	Pezzoli Innocenza	»	57,889	»
35.	Mosella Giovanna	»	57,878	»
36.	Pastorello Bruna	»	57,571	»
37.	Manani Annalisa	»	57,552	»
38.	De Giusti Clelia	»	57,551	»
39.	Porazza Giulia	»	57,539	»
40.	Tognoli Bianca	»	57,306	»
41.	Mazzi Celide	»	57,006	»
42.	Saviola Franca	»	56,996	»
43.	Bontacchio Rita Iris	»	56,923	»
44.	Rossi Adriana	»	56,786	»
45.	Zanoncini Rita	»	56,366	»
46.	Zanotti Libera	»	56,352	»
47.	Castelli Carla	»	56,106	»
48.	Caramaschi Emma	»	56,059	»
49.	Mambelli Giuseppina	»	55,518	»
50.	Pistoia Liliana	»	55,433	»
51.	Beccaletto Fernanda	»	55,416	»
52.	Finardi Lucia	»	55,408	»
53.	Veneri Delia	»	55,266	»
54.	Baldin Franca	»	55,256	»
55.	Leso Luigia	»	54,842	»
56.	Furletti Anna Maria	»	54,724	»
57.	Toffoli Gianna	»	54,634	»

58. Barini Gabriella . . . . . punti 54,606 su 100
59. Bertolazzi Margherita . . . . » 54,436 »
60. Braga Virginia . . . . . » 54,375 »
61. Belleri Maria Laura . . . . » 54,286 »
62. Restelli Marisa . . . . . » 54,202 »
63. Dellera Letizia . . . . . » 54,134 »
64. Zelotti Carla . . . . . . » 54,062 »
65. Gementi Angiolina . . . . » 54,060 »
66. Bergamini Virginia . . . . » 53,814 »
67. Dasatti Luciana, nata il 22 maggio 1938 . . . . » 53,724 »
68. Colò Gianna, nata il 3 settembre 1939 » 53,724 »
69. Fracasso Saida . . . . . » 53,687 »
70. Cremonese Edda . . . . . » 53,667 »
71. Pizzinato Ivana Maria . . . » 53,589 »
72. Marchi Maria . . . . . . » 53,562 »
73. Melegari Albina . . . . . » 52,828 »
74. Fadini Franca . . . . . . » 52,645 »
75. Zomer Ada . . . . » 52,474 »
76. Trevisani Alfonsa . . . . » 52,319 »
77. Adami Guglielmina . . . . » 52,239 »
78. Sinico Iones . . . . . . » 52,176 »
79. Salvadori Rita . . . . . » 52,062 »
80. Bolognese Maria . . . . . » 51,944 »
81. De Gasperi Maria Antonietta . . » 51,891 »
82. Magalini Natalina . . . . » 51,851 »
83. Bedogni Adriana . . . . . » 51,824 »
84. Zardini Assunta . . . . . » 51,644 »
85. Dal Zotto Clelia . . . . . » 51,564 »
86. Stecchi Marcella . . . . . » 51,502 »
87. Pasetto Renata . . . » 51,474 »
88. De Vecchi Anna » 51,462 »
89. Brogi Caterina . . . . » 51,456 »
90. Soave Rita . » 51,415 »
91. Cuoghi Irma . . . » 51,187 »
92. Zanuso Dina . . . » 51,125 »
93. Antonioli Ivana » 51,083 »
94. Fasani Benedetti Giuseppina . » 50,942 »
95. Campagnari Gemma » 50,832 »
96. Vittone Francesca Maria . » 50,312 »
97. Pongan Francesca . » 50,125 »
98. Cetti Santa » 49 912 »
99. Crescini Margherita . . » 49,414 »
100. Scutari Teresa . . . » 49,362
101. Venturini Carla . . . . » 49,250 »
102. Giacomazzi Adele . . . » 49,114 »
103. Marcarini Ausilia . . » 48,750 »
104. Brolis Rita . . » 48,747 »
105. Limena Andreina . . » 48,305 »
106. Bertazzoni Adriana . » 48,156 »
107. Spaggiari Maria . . . » 48,125 »
108. Fracalosso Luigina . » 47,871 »
109. Pilon Zelinda . . » 47,344 »
110. Bosano Maria . . » 47,312 »
111. Dania Carla . . » 47,187 »
112. Vascellari Enny » 46,706 »
113. Sarti Lidia . . . . . . punti 46,312 su 100
114. Giacomi Maria . . . . . . » 46,284 »
115. Santacatterina Piera . . . . » 46,228 »
116. Franzini Mara . . . . . » 45,830 »
117. Amadei Franca . . . . . . » 45,312 »
118. Quadri Maria Luisa . . . . » 40,967 »
119. Quattrone Angela . . . . . » 40,500 »
120. Bovolenta Luciana . . . . » 39,629 »
121. Tacconi Ninfa . . . . . . » 37,463 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 24 novembre 1960

Il medico provinciale capo dirigente: De Marco

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 100846 del 10 marzo 1960, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 104839 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso medesimo;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;

Visto l'ordine indicato dalle singole candidate nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Ferrari Norma: Cavaion Veronese;
2) Berti Rosa: San Zeno di Montagna;
3) Luminasi Gianna: Grezzana;
4) Dal Prà Adelina: Roncà;
5) Ugolini Antonietta: Minerbe;
6) Montigiani Dirge: Bonavigo;
7) Vecchi Carla: Rivoli Veronese;
8) Sala Emilia: Ferrara di M. B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 24 novembre 1960

Il medico provinciale capo dirigente: De Marco

(7871)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.